



Gestione dei rifiuti prodotti presso terzi

Aprile 2025

Un problema annoso e trasversale a tutti i settori e molto comune, anche a seguito della sempre maggiore complessità dell'organizzazione delle imprese, è **la gestione di prodotti o beni che si trovano presso siti di soggetti terzi e che diventano rifiuti in questi siti, in quanto il proprietario del bene o del prodotto se ne vuole o deve disfarsene.**

In particolare, vi sono diversi esempi in cui un prodotto o un bene diventa rifiuto in un luogo diverso dall'unità locale del proprietario, in luoghi, cioè, sotto la responsabilità giuridica e l'organizzazione di soggetti diversi dal proprietario del bene o del prodotto.

Di seguito alcuni dei casi più comuni:

- prodotti (quali cosmetici, farmaci, alimenti, vernici, ecc.), che sono collocati presso magazzini di logistica e risultano scaduti o fuori specifica (es. cambio di packaging, fuori stagionalità), che quindi costituiscono un rifiuto collocato in una unità locale terza rispetto a quella del proprietario;
- prodotti o beni, collocati presso magazzini di logistica, che sono danneggiati durante il deposito o le movimentazioni e che quindi non possono più essere commercializzati ma devono essere gestiti come rifiuto; questi beni o prodotti sono collocati in una unità locale terza rispetto a quella del proprietario;
- nel comparto manifatturiero, accade che un operatore si avvalga di servizi di lavorazione conto terzi svolti da imprese specializzate alle quali l'operatore stesso fornisce stampi di sua proprietà (stampi di manufatti per industria metalmeccanica, plastica e gomma, cartotecnica ecc.). Dopo un certo periodo di utilizzo (che può essere anche di diversi anni), l'operatore sostituisce gli stampi precedentemente forniti all'impresa specializzata con altri stampi nuovi e può non essere più interessato a quelli vecchi, se non per recuperare il valore derivante dal materiale di cui sono composti attraverso un processo di recupero. Gli stampi risultano ancora di sua proprietà e sono presso l'impresa terza, qualora decida di non farseli restituire. In questo caso, lo stampo vecchio da sostituire diventa un rifiuto, collocato in una unità locale terza rispetto a quella dell'operatore che ne ha la proprietà.

La gestione di rifiuti prodotti e detenuti in deposito temporaneo in luoghi diversi da quelli soggetti all'organizzazione del proprietario dei beni o dei prodotti originari genera problematiche rilevanti sia per quanto riguarda la normativa ambientale sia per quanto riguarda quella fiscale.

- **Dal punto di vista ambientale:** i beni o prodotti che diventano rifiuti perché il proprietario se ne vuole disfare non potrebbero essere gestiti dall'operatore della logistica o del sito terzo dove essi si trovano in quanto questi soggetti non sono dotati di autorizzazione per ricevere rifiuti di terzi (i rifiuti, peraltro, si sono formati presso magazzini/siti di terzi e non sono "ricevuti" da terzi, quindi, sono correttamente depositati nel luogo dove si sono generati). Sarebbe peraltro improponibile anche la restituzione dei beni e prodotti divenuti rifiuto al proprietario originario, in quanto si verificherebbe un trasporto di rifiuti non autorizzato ed inoltre si aggraverebbe l'impatto negativo sull'ambiente dovuto alle emissioni di CO₂ associate a tali trasporti.

- **Dal punto di vista fiscale:** il proprietario originario dei prodotti o dei beni ha in carico nel proprio inventario/libro cespiti i prodotti o i beni di cui si vuole disfare/deve disfarsi e deve dimostrare con un documento appropriato di averli alienati ed inoltre, quando questi beni hanno un valore economico in funzione del materiale di cui sono composti (metalli, legno, plastiche, ecc.) e del loro destino a fine vita (recupero), è necessario per il proprietario dimostrare ai fini fiscali di averli valorizzati correttamente. Il documento utile con il quale il proprietario originario dimostra di essersi liberato dei beni in oggetto è il FIR: con questo documento, in cui risulta produttore o detentore, può procedere alla cancellazione dai libri fiscali aziendali ed alla fatturazione del valore del materiale derivante da un recupero di tali rifiuti.

Al fine di risolvere sia il problema ambientale che quello fiscale si propone di delineare due possibili percorsi di gestione, da attivare a scelta del proprietario del bene o del prodotto:

Prima opzione

- nell'ambito del contratto tra produttore del bene/prodotto e l'operatore logistico/sito di terzi dove è ubicato il bene, viene chiaramente stabilito che il "produttore del rifiuto" è l'operatore logistico/sito di terzi (in virtù dell'attività che il sito di terzi svolge, ad esempio, deposito, custodia, lavorazione conto terzi ecc.);
- In base al contratto, l'operatore logistico/sito di terzi gestisce il bene/prodotto quando diventa rifiuto (per qualsivoglia motivo: indicazione del produttore del bene/prodotto o deterioramento del bene/prodotto durante il periodo di immagazzinamento);
- Al momento di avvio del rifiuto a recupero/smaltimento, l'operatore logistico/sito di terzi compila e firma il FIR, impegnandosi ad inviare una copia della "quarta copia" del FIR al produttore in modo tale che possa utilizzarla anche a fini fiscali.

L'opzione precedentemente descritta potrebbe essere implementata anche attraverso lo strumento dell'accordo di programma, in alternativa ai singoli accordi contrattuali.

Seconda opzione

- Il proprietario del bene, quando sa che sta per attivare la volontà di disfarsi di detto bene, apre una propria unità locale presso il sito di logistica/sito di terzi ove è ubicato il bene. Tale unità locale non dovrà essere comunicata al registro delle imprese in quanto esiste ai soli fini ambientali per la gestione dei rifiuti, potrà essere iscritta a RENTRI qualora ne ricorrano i presupposti;
- Il proprietario del bene dall'unità locale aperta presso terzi fa partire i rifiuti verso un impianto di trattamento emettendo un FIR in cui il proprietario del bene è il **produttore del rifiuto** ed indicando in annotazione il riferimento al cespite che si vuole cancellare. Almeno fino a quando il FIR sarà in formato cartaceo, il produttore del bene/prodotto deve accordarsi con il sito di logistica/sito di terzi e individuare un incaricato alla firma del FIR;
- Il proprietario del bene emetterà eventuale fattura verso l'impianto di trattamento per il valore del materiale oggetto di recupero;

- Il proprietario del bene, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/2006, aprirà nell'unità locale iscritta a RENTRI un registro digitale di carico e scarico dove prenderà in carico i rifiuti e scaricherà tali rifiuti al momento dell'avvio a trattamento.